# ASSICURAZIONE "INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ALLA GUIDA"



Contraente:

COMUNE DI BUTI Piazza Jacopo Danielli 5 56032 BUTI (PI)

Partita IVA: 00162600506

# Periodo di efficacia dell'assicurazione:

Effetto dalle ore 24 del: 31/05/2019
Scadenza alle 24 del: 31/05/2022
Prima scadenza alle ore 24 del: 31/05/2020
Frazionamento: annuale

01.		DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	3
02.		NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
		Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
		Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	
		Modifiche dell'Assicurazione	
	02.04.	Aggravamento del rischio	3
	02.05.	Diminuzione del rischio	4
	02.06.	Assicurazione presso diversi Assicuratori	4
		Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	
		Periodo di assicurazione	
		Oneri Fiscali	
		Foro competente	
		Riferimento alle Norme di Legge	
	02.12.	Interpretazione del contratto	4
		Prevalenza	
03.		ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	5
04.		NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI	
		definizioni specifiche	
	04.01.	Sezione A Amministratori Oggetto dell'assicurazione,	5
	04.03.	Capitali Assicurati sezione A	6
	04.04.	Determinazione e regolazione del premio sezione A	6
		Sezione B Dipendenti, Oggetto dell'assicurazione	
	04.06.	Estensione Polizia Municipale	7
	04.07.	Capitali Assicurati sezione B	7
		Determinazione e regolazione del premio sezione B	
	04.00. 04.00	Sezione C bambini inscritti Centro Gioco Educativo	,
05.	04.07.	Norme comuni alle sezioni A e B	1
		Nome comuni dile sezioni A e b	/
		Individuazione degli assicurati	
	05.02.	Regolazione premio	7
	05.03.	Garanzie Incluse	8
	05.04.	Garanzie escluse	8
	05.05.	Estensione territoriale	8
		Limiti di risarcimento	
		Rischio volo, valido solo per gli assicurati di cui alla sezione A	
	05.07. NE NO	Malattie tropicali, valido solo per gli assicurati di cui alla sezione A	0
	05.06. 05.00	Malatine il picali, valido solo per gli assiculati di cui dila sezione A	0
	05.09.	Spese di rimpatrio	9
	05.10.	Servizio di protezione civile	9
	05.11.	Rimborso spese sanitarie valido solo per gli assicurati di cui alla sezione A	9
	05.12.	Azione di rivalsa	9
	05.13.	Esonero dichiarazione altre assicurazioni	9
	05.14.	Esonero denuncia infermità difetti fisici e mutilazioni	9
		Tabella INAIL	
	05.16. 05.14	Invalidità permanente superiore al 50%	۵
	05.10. 05.17	Ernie Traumatiche	40
		Morte presunta	
			10
	05.20.	Rischio Guerra (Limitatamente alla sezione A)	10
	05.21.	Franchigie, valide sia per la sezione A che per la sezione B	10
	05.22.	Anticipo dell'indennizzo	10
	05.23.	Responsabilità del Contraente	11
06.		NORME DIVERSE	
		Clausola di Coassicurazione e condelega	
	_	Clausola broker	
		Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	
07.		SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE – PREMIO UNITARIO	
		Somme assicurate sezione A	
	07.02.	Determinazione del premio sezione A	13
	07.03.	Somme Assicurate sezione B	13
		Determinazione del premio sezione B	
		Franchigie comuni alle sezioni A e B	
08.	JJU.	CALCOLO DEL PREMIO	
	<b>08 01</b>	Calcolo del premio	
	JU.UI.	CALCAIC AGE PETITIC	. +

#### 01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Beneficiario: gli eredi dell'assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la

Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte:

Broker: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la

gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia Srl che

agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono

verificarsi;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia

assicurativa;

**Società:** l'impresa assicuratrice;

# 02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### 02.01.Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente o di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza convenzione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre ché tali omissioni. incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

#### 02.02. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/05/2019, con copertura dallo stessa dota anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi. Il termine di comporto di 90 giorni resta valido per le successive scadenze e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

#### 02.03. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

# 02.04. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Salvo quanto previsto al secondo comma del punto 02.01.

# 02.05. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

# 02.06. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve dame avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri

#### 02.07. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si é verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

#### 02.08. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31/05/2019 e scadrà alle ore 24.00 del 31/05/2022. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Resta salva la possibilità del contraente di disdettario ad ogni annualità senza preavviso e la facoltà del Contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 4 alla scadenza del contratto, alle condizioni tecniche ed economiche in corso, per consentire l'espletamento della gara

#### 02.09. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato

#### 02.10. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

# 02.11. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# 02.12.<u>Interpretazione del contratto</u>

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### 02.13.Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni di assicurazione si intendono abrogate.

# 03. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

#### Attività esercitata – Rischi Assicurati:

Il Comune di Casciana Terme Lari, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Casciana Terme Lari, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere;

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso ne eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare

# 04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

04.01. definizioni si	pecifiche
-----------------------	-----------

"Infortunio":

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili,

le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità

permanente o un'inabilità temporanea;

"Invalidità Permanente": La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica

dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;

"Morte" la perdita della vita. È considerata "morte", anche lo stato

di coma irreversibile conseguente ad infortunio.

"Retribuzioni" la somma delle mercedi e degli stipendi.

"Rischi Professionali": Gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle

proprie occupazioni professionali;

"Rischi Extraprofessionali": Gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di

ogni attività che non abbia carattere professionale.

"Ricovero": Degenza in istituto di cura comportante almeno un

pernottamento;

#### 04.02. Sezione A Amministratori Oggetto dell'assicurazione,

La garanzia copre gli infortuni subiti dal Sindaco e dagli Amministratori (Assessori e Consiglieri) del Comune di Casciana Terme Lari, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti dall'uso di qualsiasi mezzo di trasporto sia di proprietà personale, di terzi e dell'Ente, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto ed incluso il rischio "in itinere" sia per raggiungere la sede del Contraente che per qualsiasi altra destinazione connessa all'espletamento delle proprie funzioni.

#### 04.03. Capitali Assicurati sezione A

Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme:

Casi Assicurati	Massimali Per persona
Caso Morte	300.000,00
Caso Invalidità permanente	350,000,00
Caso Invalidità temporanea	Escluso
Rimborso Spese di cura	10.000,00

# 04.04. <u>Determinazione e regolazione del premio sezione A</u>

Il premio lordo annuo pro capite è determinato in base al numero degli amministratori come risulta dal seguente conteggio;

N°	Incarico	Premio pro capite	Premio complessivo
1	Sindaco		
17	Assessori/Consiglieri		
		Premio Totale	

# 04.05. <u>Sezione B Dipendenti, Oggetto dell'assicurazione</u>

Ai sensi del CCNL la garanzia è prestata esclusivamente per gli infortuni che il Segretario Comunale/Direttore Generale e il personale dipendente inclusi eventuali stagisti, collaboratori assunti con contratti di formazione o interinali e a progetto, del Comune di Buti subiscano durante l'espletamento delle mansioni di servizio e/o di lavoro svolto per conto del Contraente alla guida di veicoli (motocicli, ciclomotori e cicli compresi) di proprietà o in uso ai soggetti assicurati, autorizzati a servirsene, o di proprietà dell'Ente, compreso il rischio in itinere. La garanzia è estesa alla salita e discesa dai veicoli.

Resta inoltre inteso che le indennità liquidate in base al presente contratto possono essere dalla Contraente detratte dalle somme che la stessa dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

#### 04.06. Estensione Polizia Municipale

Limitatamente al personale appartenente alla polizia municipale la presente garanzia è estesa oltre agli infortuni alla guida, anche agli infortuni comunque subiti, anche fuori servizio, sempre che non sia operante copertura INAIL, qualora debbano intervenire nella qualità di agente di polizia municipale e/o di pubblica sicurezza, sia nell'ambito delle competenze territoriali che al di fuori delle competenze stesse.

I possibili interventi, anche al di fuori del territorio di competenza, riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le mansioni svolte dal personale, anche in via temporanea o eccezionale, per conto dell'Amministrazione e/o per specifiche esigenze di servizio, ivi comprese:

- le missioni esterne ai fini di collegamento e di rappresentanza;
- le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare
- altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali.

#### 04.07. Capitali Assicurati sezione B

Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme:

Casi Assicurati	Massimali Per persona	
Caso Morte	4 volte la retribuzione annua con massimo di € 250.000,00	
Caso Invalidità permanente	5 volte la retribuzione annua con massimo di € 300.000,00	
Caso Invalidità temporanea	Escluso	
Rimborso Spese di cura	Escluso	

# 04.08. <u>Determinazione e regolazione del premio sezione B</u>

Si conviene che il premio venga calcolato in base alla retribuzioni dei dipendenti, comprensive anche delle retribuzioni della Polizia Municipale, così come risultanti dalle scritture dell'ente.

retribuzioni	Tasso ‰ comprensivo di imposte	Premio comprensivo di imposte
€ 654.000,000	%.	€

al tasso del \_\_\_\_\_\_\_, applicato ad un preventivo di **retribuzioni pari a €654.000,00** 

# 05. Norme comuni alle sezioni A e B

#### 05.01.Individuazione degli assicurati

L'Ente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, in quanto per l'individuazione degli stessi si farà riferimento agli appositi registri che la Contraente si obbliga a dare in visione in qualsiasi momento a persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

# 05.02. Regolazione premio

Considerato che il premio è calcolato su elementi variabili, si conviene che entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa il Contraente fornirà alla Compagnia il consuntivo numerico degli Assicurati relativamente alla sezione A, e i chilometri percorsi alla sezione B, sui quali la Società regolerà (in forma attiva o passiva) il premio.

Il Contraente, in caso di regolazione attiva, procederà al pagamento del relativo premio nei termini stabiliti (90 giorni) che decorreranno dal ricevimento del documento di conguaglio inviato dalla Società.

La Società, In caso di regolazione passiva rimborserà Il Contraente entro 90 giorni dall'emissione della relativa appendice.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto ( deposito più conguaglio ).

#### 05.03. Garanzie Incluse

La garanzia è estesa ai seguenti eventi anche relativamente alla sezione B ove compatibili

- a) colpi di sole e di calore e altre conseguenze termiche
- b) l'annegamento
- c) l'asfissia anche di origine morbosa
- d) l'assideramento ed il congelamento
- e) la folgorazione:
- f) ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo:
- g) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze:
- h) le alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali:
- i) gli infortuni subiti in stato di malore di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno:
- j) gli infortuni derivanti da imperizia, Imprudenza o negligenza anche grave:
- k) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che rassicurato non vi abbia preso parte attiva:
- I) infortuni derivanti da inondazioni e/o alluvioni;
- m) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- n) le lesioni causate da sforzi esclusi gli infarti;
- o) le lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana:
- p) l'indennizzo per Il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio e anche successivamente alla scadenza della polizza:

#### 05.04.Garanzie escluse

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla partecipazione a gare comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore:
- r) da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- s) da proprie azioni delittuose;

# 05.05. Estensione territoriale

Le garanzie prestate valgono per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

#### 05.06.Limiti di risarcimento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate dalla presente polizza in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a  $\leq 5.000.000,00$ 

# 05.07. Rischio volo, valido solo per gli assicurati di cui alla sezione A

Limitatamente agli assicurati di cui alla sezione A, L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi i n aereo, per motivi connessi all'attività lavorativa, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

#### 05.08. Malattie tropicali, valido solo per gli assicurati di cui alla sezione A

Le garanzie sono prestate per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante soggiorni in tutto il mondo, con l'intesa che per malattie tropicali debbano intendersi quelle contemplate nel R.D. 28 del 07/03/1938 e ss.mm.

La validità della presente garanzia è subordinata al fatto che gli assicurati si siano sottoposti alle pratiche di profilassi prescritte dalle autorità sanitarie italiane.

#### 05.09. Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o l'Ente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma.

Per tale estensione di garanzia è previsto un limite di € 12.500,00 per assicurato.

#### 05.10. Servizio di protezione civile

L'assicurazione è estesa all'espletamento di attività e/o servizi di protezione civile svolti per incarico del Contraente.

# 05.11. Rimborso spese sanitarie valido solo per gli assicurati di cui alla sezione A

Limitatamente agli assicurati di cui alla sezione A, nel caso che l'Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di prestazioni sanitarie, la Società di Assicurazione si impegna a rimborsare all'avente diritto, e fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico-legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto in ambulanza alla casa di cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

La Società di assicurazione effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

# 05.12. Azione di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

# 05.13. Esonero dichiarazione altre assicurazioni

L'Ente Contraente e g li Assicurati sono esonerati dal'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze assicurative per gli stessi rischi fermo restando che la polizza è operante indipendentemente dall'esistenza di altre stipule

#### 05.14. Esonero denuncia infermità difetti fisici e mutilazioni

li Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

# 05.15.Tabella INAIL

Per il calcolo della percentuale di invalidità Permanente verrà adottata la tabella All. n.1) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche con rinuncia da parte della Società alla franchigia relativa del D. P. R. anzidetto per il caso di infortunio.

# 05.16.<u>Invalidità permanente superiore al 50%</u>

Nel caso l'invalidità permanente accertata a termini di polizza fosse superiore al 50% della totale, la Compagnia liquiderà un importo pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale

#### 05.17. Ernie Traumatiche

La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.

Per le Ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2 % della somma assicurata alla partita invalidità permanente.

Per le ernie non operabili, l'indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (DPR 30/06/1965 e successive modifiche), fermo restando un limite massimo di risarcimento del 10% della somma assicurata per l'invalidità permanente.

#### 05.18.Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso la Società liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la liquidazione di morte presunta al sensi degli artico li 60 e 62 del C.C. Resta inteso che se dopo che la Società ha pagato l'indennizzo risultasse che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

#### 05.19. Danni estetici e cure odontoiatriche

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, o odontoiatrico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà comunque le spese sostenute dall'Assicurato per le cure e gli interventi, anche chirurgici, effettuati allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico o odontoiatrico.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.200,00.

#### 05.20. Rischio Guerra (Limitatamente alla sezione A)

Le garanzie valgono anche per gli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

# 05.21. Franchigie, valide sia per la sezione A che per la sezione B

Ne! caso di invalidità permanente accertata ed indennizzabile a termini di polizza, agli assicurati verrà corrisposto l' indennizzo previsto dal presente contratto senza applicazione di franchigia alcuna fino alla somma di  $\in$  100.000,00, sulla parte di somma assicurata eccedente  $\in$  100.000,00 e fino a  $\in$  250.000,00 , non si darà luogo ad indennizzo quando l'invalidità è di grado minore o pari al 3%, della totale, se invece l'invalidità permanente è superiore al 3% l'impresa liquida l'indennità solo per la parte eccedente, sulla somma eccedente  $\in$  250.000,00 e fino a  $\in$  500.000,00 la franchigia è del 5% .

#### 05.22. Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, In caso dr sinistro risarcibile a termini di polizza e di comprovata gravità (I.P.> = 10%) la Compagnia anticiperà all'assicurato entro 90 giorni dall'accadimento dell'infortunio, una somma pari a 1/3 dell'indennizzo corrispondente all'invalidità permanente ipotizzata fino ad un massimo di Euro 50.000,00 a titolo di anticipo dell'indennizzo e anticipo spese di cura.

La Compagnia erogherà direttamente all'Assicurato l'ammontare dell'anticipo, e l'Ente contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'Assicuralo, impegnandosi, nei confronti della Compagnia a restituire a quest'ultima quanto anticipato, qualora l'accertamento definitivo dell'infortunio abbia dimostrato che l'indennizzo dovuto dalla società sia inferiore alla somma anticipata

# 05.23. <u>Responsabilità del Contraente</u>

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo il responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità; per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del contraente, delle spese di causa sotenute dal Contraente stesso.

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta del Contraente alla Società.

#### 05.24. Protezioni Civile

L'Assicurazione è estesa per entrambe le sezioni all'espletamento di attività e/o servizi di protezione civile svolti per incarico del Contraente.

# 06. NORME DIVERSE

# 06.01. Clausola di Coassicurazione e condelega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società \_\_\_\_\_\_\_, all'uopo designata quale

coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

#### 06.02.Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al **BNI Broker Net Italia Srl.** che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dalla Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla

Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come esequita agli Assicuratori.

La **BNI Broker Net Italia SrI** è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BNI Broker Net Italia SrI verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 13% di ogni premio imponibile.

# 06.03.Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/05), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. alcuno.

#### 06.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della I. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente\_\_\_\_\_\_\_\_. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetto (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contartti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# 07. SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE - PREMIO UNITARIO

# 07.01. Somme assicurate sezione A

Ciascuna persona non nominata si intende assicurata per le seguenti somme:

Casi Assicurati	Massimali Per persona	
Caso Morte	300.000,00	
Caso Invalidità permanente	350.000,00	
Caso Invalidità temporanea	Escluso	
Rimborso Spese di cura	10.000,00	

# 07.02. Determinazione del premio sezione A

Il premio lordo annuo pro capite è determinato in base al numero degli amministratori come risulta dal seguente conteggio :

N°	Incarico	Premio pro capite	Premio complessivo
1	Sindaco		
17	Assessori/Consiglieri	Premio Totale	

# 07.03. Somme Assicurate sezione B

Ciascuna persona non nominata così come risultante dalle scritture contabile dell'ente si intende assicurata per le seguenti somme:

Casi Assicurati	Massimali Per persona
Caso Morte	4 volte la retribuzione annua con massimo di € 250.000,00
Caso Invalidità permanente	5 volte la retribuzione annua con massimo di € 300.000,00
Caso Invalidità temporanea	Escluso
Rimborso Spese di cura	Escluso

# 07.04. Determinazione del premio sezione B

Si conviene che il premio venga calcolato in base alla retribuzioni dei dipendenti, comprensive anche delle retribuzioni della Polizia Municipale, così come risultanti dalle scritture dell'ente.

retribuzioni	Tasso ‰ comprensivo di imposte	Premio comprensivo di imposte
654.000,00	%	€

al tasso del \_\_\_\_\_\_, applicato ad un preventivo di **retribuzioni pari a €654.000,00** 

# 07.05. Franchigie comuni alle sezioni A e B

Fascia	Franchigia
€ 0 - € 100.000,00	0%
€ 100.001,00 - € 250.000,00	3%
€ 250.001,00 - € 500.000,00	5%

# 08. CALCOLO DEL PREMIO

# 08.01. <u>Calcolo del premio</u>

Sezione	Premio Netto	Imposte	Premio totale
Sezione A			
Sezione B			
Totale			

Premio Lordo
tassabile
Imposte
Premio Totale

Accessori\_\_\_\_\_ Premio

Fatto in Quattro originali a

**IL CONTRAENTE** 

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

# EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

Denominazione sociale offerente	<u></u>
Sede Legale	<u>:</u>
Firma e qualifica	·

Infortuni Amministratori e dipendenti Comune di Buti

Data

# OFFERTA ECONOMICA

# Sezione A

N°	Incarico	Premio pro capite	Premio complessivo
1	Sindaco		
17	Assessori/Consiglieri		
		Promio Totalo	

# Sezione B

re	tribuzioni	Tasso ‰ comprensivo di imposte	Premio comprensivo di imposte
€ 654	.000,00		€

# Sezioni A+B

Sezione	Premio Netto	Imposte	Premio totale	
Sezione A				
Sezione B				
Totale				

Totale				
to	remio Lordo assabile mposte	Accessor 	i	Premic
Per complessivi:	)			
Premio totale Euro	di cui	imposte		
Denominazione social	le offerente :			
Sede Legale	:			
Firma e qualifica	<b>:</b>			
Data	<b>:</b>		•••••	